

Se lei non vuole avere figli il matrimonio è valido?

written by Paolo Remer | 27/05/2022



Come si può annullare il matrimonio religioso e quello civile se un coniuge ha manifestato all'altro l'intenzione di non avere prole; quali effetti ha la sentenza.

Un tempo, c'era il matrimonio *"rato ma non consumato"*: gli sposi convolavano a nozze, ma non nel letto. Insomma, alla celebrazione non seguivano i rapporti sessuali completi tra i due coniugi. Era un fatto obiettivo e facilmente constatabile, che provocava la nullità del vincolo, se uno dei coniugi lo richiedeva (e questo è valido anche oggi). È più difficile, invece, indagare nel mondo delle intenzioni: il matrimonio non può coartare una volontà che non viene liberamente espressa da entrambi gli sposi, che devono essere ben consapevoli del legame reciproco al quale si impegnano.

Non sono solo i preti a dirlo, ma anche i giudici: nel matrimonio serve un progetto di vita comune, una «comunione materiale e spirituale», che riguarda sia i beni sia gli affetti ed è finalizzata a costruire insieme una famiglia con l'apporto durevole del marito e della moglie. E la famiglia, almeno quella tradizionale, comprende

anche i figli, che sono una componente fondamentale. Eccoci, dunque, al punto: se lei non vuole avere figli, il matrimonio è valido?

Questa domanda presuppone una dichiarazione espressa, che avviene quando la donna, prima di sposarsi, avvisa il fidanzato di non avere intenzione di rimanere incinta e diventare madre. L'uomo viene informato in anticipo, accetta, e così diventa marito. Ma poi ci ripensa, non è più convinto di questa scelta, che ha preso sua moglie mentre lui l'ha solamente subita; lui vorrebbe dei figli, la consorte non è disposta a darglieli, e perciò l'uomo vuole annullare il matrimonio. Allora cosa succede? La risposta arriva da un'interessante ordinanza della Corte di Cassazione [1], che ha confermato la sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità del matrimonio religioso celebrato con rito concordatario: è stata decisiva la riserva mentale che la donna aveva manifestato, anche davanti a testimoni, prima delle nozze. Vale la pena di osservare che mai come in questi casi vale il vecchio e saggio consiglio delle nonne: tra i prossimi sposi è sempre bene parlarsi prima del matrimonio e chiarire subito le rispettive aspirazioni, inclinazioni e intenzioni, anziché aspettare che i problemi si manifestino dopo e sorgano incomprensioni e litigi.

Dopo questa anticipazione, siccome la tematica è delicata e coinvolge due ordinamenti giuridici – quello della Chiesa cattolica e quello italiano – procediamo con ordine e vediamo in quali casi, se lei non vuole avere figli, il matrimonio è valido e quando, invece, può essere annullato o dichiarato nullo sia come sacramento religioso sia agli effetti civili. Ovviamente, il discorso che faremo vale anche a parti ribaltate, cioè quando è l'uomo che non è disposto a diventare padre.

Quando e come si può annullare un matrimonio religioso e civile?

Tra i doveri coniugali elencati dall'[art. 143 del Codice civile](#) non è compreso quello della procreazione, anche se, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di «assistenza morale» comporta anche il dovere di avere [rapporti sessuali con il coniuge](#). Tuttavia, come abbiamo anticipato, la giurisprudenza in determinati casi riconosce la possibilità di annullare il matrimonio se un coniuge ha espresso la volontà di non avere figli.

Il procedimento però non è semplice perché, nel caso di [matrimonio concordatario](#),

cioè quello religioso celebrato in chiesa con il rito canonico e riconosciuto valido anche ai fini civili, occorre un doppio passaggio:

- prima occorre far dichiarare il vizio dal competente tribunale ecclesiastico, tenendo presente che per la Chiesa cattolica nessun sacramento regolarmente celebrato può essere annullato, ma può essere dichiarato nullo se si accerta la mancanza di un requisito essenziale;
- poi bisogna far convalidare la sentenza ecclesiastica dal giudice italiano (la competenza è della corte d'appello civile): tecnicamente, si compie un giudizio di «delibazione», necessario per accertare la conformità della statuizione canonica ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Quindi, potrebbe accadere che un matrimonio concordatario venga dichiarato nullo per motivi non riconosciuti dalla legge italiana: in tal caso, la sentenza ecclesiastica non supererà il giudizio di delibazione e il matrimonio rimarrà valido agli effetti civili; e allora ai coniugi, per porre fine al vincolo, non rimarrà che separarsi e divorziare. Ti parliamo ampiamente di questo procedimento nell'articolo "[Come annullare un matrimonio](#)".

Si può annullare un matrimonio se un coniuge non vuole figli?

Il matrimonio religioso può essere dichiarato nullo se risulta che uno dei coniugi si è sottratto ad uno dei doveri essenziali dell'unione, tra i quali per la Chiesa cattolica rientra anche, e soprattutto, la procreazione. Quindi, se il marito o la moglie rifiuta di avere figli, il coniuge potrà rivolgersi al tribunale ecclesiastico diocesano: è l'organo giudiziario di primo grado che, dopo la riforma del 2016 di Papa Francesco, ha preso il posto della "[Sacra Rota](#)".

Abbiamo visto che questo non basta per privare il matrimonio dei suoi effetti civili: solo con la delibazione compiuta dalla corte d'appello la sentenza ecclesiastica acquisisce efficacia nello Stato italiano. Qui esiste un importante limite: non si può [annullare un matrimonio se i coniugi hanno convissuto](#) insieme per più di tre anni (questo ostacolo, però, è superato se l'altro coniuge non si oppone alla delibazione).

La nuova pronuncia della Corte di Cassazione [1] sottolinea che «va delibata la

sentenza ecclesiastica che ha pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione da parte di uno dei coniugi dei *bona matrimonii* [i requisiti essenziali del matrimonio canonico, ndr], purché tale divergenza tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge o da questo conosciuta e/o conoscibile con l'ordinaria diligenza».

Nel caso di specie, la moglie aveva espresso al marito l'intenzione di non avere figli già prima delle nozze, quindi il marito ha potuto essere tutelato in quanto si trovava in una situazione di «legittimo affidamento» e non aveva compiuto alcuna negligenza o violazione dei propri doveri coniugali. Se la «riserva mentale» della moglie non fosse stata manifestata, probabilmente l'esito del giudizio sarebbe stato diverso.

Annullamento matrimonio per volontà di uno dei coniugi di non procreare: effetti

L'annullamento del matrimonio religioso è una vera e propria nullità che retroagisce sin dal momento delle nozze: è come se il sacramento non fosse stato celebrato. Quindi - se la statuizione canonica viene confermata dal giudice italiano con la sentenza di delibazione - gli effetti civili del matrimonio nell'ordinamento italiano vengono cancellati.

Tra le conseguenze più importanti di ciò, non è dovuto l'assegno di mantenimento e i due ex coniugi, che vengono considerati dalla Chiesa come mai sposati, potranno, se lo desiderano, contrarre nuovi matrimoni religiosi in futuro. Ecco perché molti sposi preferiscono percorrere la strada, apparentemente più tortuosa, dell'annullamento religioso anziché agire esclusivamente in sede civile, con la separazione coniugale e il divorzio. A ciò si aggiunga il fatto che la volontà di non procreare è prevista espressamente come causa di nullità del matrimonio canonico, mentre nel matrimonio civile essa non sarebbe sufficiente a decretare la fine dell'unione. poiché di per sé sola non implica una violazione dei doveri coniugali.

Approfondimenti

Per ulteriori informazioni leggi gli articoli: "[Lui/lei non vuole figli: come annullare il matrimonio](#)" e "[Coniuge non vuole avere figli: posso separarmi?](#)".